

Repertorio N.2507

Raccolta N.2070

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE

AMICI PER CARONA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque.

Il giorno ventitre del mese di marzo.

(23/03/2025)

alle ore quindici e minuti trenta.

In Teglio, in un locale al piano terra dello stabile sito in via Fratelli Lazzaroni n. 9.

Avanti me Simone DELLA VALLE, notaio in Teglio, iscritto presso il Collegio Notarile di Sondrio,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

TEGIACCHI Fabio, nato a Tirano (SO) il giorno 29 luglio 1982, domiciliato, per la carica, in Teglio (SO), via Per Carona snc, il quale mi dichiara, in via sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente dell'associazione:

AMICI PER CARONA, con sede in Teglio (SO), via Per Carona snc, codice fiscale 93027930143.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea della predetta associazione, limitatamente alla parte straordinaria di quanto all'ordine del giorno, convocata in questi luogo, giorno ed alle ore 11.30, essendo esaurita la trattazione della parte ordinaria di quanto all'ordine del giorno e la relativa separata verbalizzazione in forma privata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"[omissis] 5) Assemblea straordinaria per passaggio a ETS e riconoscimento giuridico [omissis]".

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 11 dello Statuto, il comparente signor TEGIACCHI Fabio il quale, confermato con l'assenso dell'assemblea stessa a me notaio l'incarico di redigerne il verbale, constata e dichiara:

- che dell'organo amministrativo, denominato Consiglio Direttivo, sono presenti esso comparente ed i signori NANI Carlo, BONOLINI Alessandra, BORDONI Marco, PEDROLI Michele, SPEDICATI Barbara Melania e BETTINI Elisa;

- che sono presenti personalmente numero quattordici associati aventi diritto di voto e che sono rappresentati, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto in forza di regolari deleghe scritte tutte conservate agli atti dell'Associazione, numero zero associati aventi diritto di voto, per cui risultano presenti o validamente rappresentati in totale numero quattordici associati aventi diritto di voto su complessivi quattordici associati costituenti, della compagine associativa, gli aventi diritto di voto, come risulta dall'elenco analitico degli associati aventi diritto di voto presenti o rappresentati che, sottoscritto dal comparente e da me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", dispensatamene dal comparente la lettura;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata secondo le modalità prescritte dall'articolo 13 dello Statuto in questi luogo, giorno ed alle ore 11.30, per l'argomento di cui all'ordine del giorno suddetto.

Il Presidente:

- accertata l'identità e la legittimazione all'intervento in assemblea di coloro che vi assistono;

- constatato che sono presenti o validamente rappresentati numero quattordici associati aventi diritto di voto, non inferiore a otto associati che corrisponde alla maggioranza assoluta degli associati, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto quorum costitutivo per l'Assemblea straordinaria convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto;

Registrato a SONDRIO
il 07 aprile 2025
al n. 3243 serie 1T
esatti € 200,00

- dato atto che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto il quorum deliberativo è il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti;.....
.....dichiara.....

pertanto validamente costituita l'assemblea stessa ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.....

Il Presidente fa presente che nell'odierna riunione la votazione, a scrutinio palese, sarà effettuata per dichiarazione espressa.....

Il Presidente ricorda brevemente che l'associazione è stata costituita con scrittura privata non autenticata in data 25 aprile 2017, registrata a Sondrio in data 4 maggio 2017 al numero 507 serie 3 e successivamente, con l'Assemblea straordinaria tenutasi in data 7 febbraio 2022, di cui al verbale registrato a Sondrio in data 29 aprile 2022 al numero 417 serie 3, ha adottato un nuovo Statuto.....

Passando alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente rappresenta l'opportunità di provvedere ad apportare alcune modifiche allo Statuto, adeguandolo al testo vigente del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), allo scopo di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore mediante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, modifiche da adottarsi mediante delibera dell'Assemblea straordinaria verbalizzata in forma pubblica nella prospettiva di una possibile richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, contestualmente, per quanto possa occorrere, confermando la costituzione dell'ente avvenuta antecedentemente con la sopracitata scrittura privata non autenticata in data 25 aprile 2017 e la successiva adozione di un nuovo Statuto con la sopracitata Assemblea straordinaria tenutasi in data 7 febbraio 2022.....

Il Presidente illustra e dà lettura del testo dello Statuto come risultante dalle proposte modifiche, composto da 19 (diciannove) articoli.....

Detto documento denominato "Statuto", viene allegato al presente verbale sotto la lettera "**B**" per farne parte integrante e sostanziale, dispensatamene dal comparere la lettura, previa sua approvazione e sottoscrizione, in calce ed a margine.....

Al termine della lettura il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione invitando gli intervenuti a prendere la parola; dopo breve discussione, nessuno richiedendo il riassunto delle proprie dichiarazioni, mette in votazione, con le suddette modalità, il seguente testo di deliberazione:.....

"L'Assemblea dell'associazione AMICI PER CARONA, sentita l'esposizione del Presidente e la lettura dello Statuto,.....

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo dello Statuto, composto di 19 (diciannove) articoli e come sopra allegato sotto la lettera "B";.....

2) per quanto possa occorrere, di confermare la costituzione dell'ente avvenuta antecedentemente con la sopracitata scrittura privata non autenticata in data 25 aprile 2017, registrata a Sondrio in data 4 maggio 2017 al numero 507 serie 3 e successiva adozione di un nuovo Statuto con la sopracitata Assemblea straordinaria tenutasi in data 7 febbraio 2022, di cui al verbale registrato a Sondrio in data 29 aprile 2022 al numero 417 serie 3;.....

3) di conferire al Presidente tutti i necessari ed opportuni poteri per apportare allo Statuto tutte quelle integrazioni, soppressioni e/o modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità.".....

Il Presidente, accertato il risultato della votazione, attesta che il suddetto testo di deliberazione è stato approvato con il voto favorevole di tutti gli associati presenti e validamente rappresentati, nessun voto contrario, nessun astenuto.....

La trattazione della parte straordinaria di quanto all'ordine del giorno termina alle ore sedici e minuti venti.....

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente che l'approva.....

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su due fogli di cui occupa cinque intere pagine e parte di questa sesta e viene sottoscritto alle ore sedici e minuti trenta.....

In originale firmato:

Fabio Tegiocchi
Simone Della Valle (L.S.)

ALLEGATO "A" AL N. 2507/2070 DI REPERTORIO IN DATA 23 MARZO 2025

AMICI PER CARONA						
Elenco associati al 23 marzo 2025						
Nome e Cognome	Luogo e Data di nascita	Codice Fiscale	PRESENTE	RAPPRESENTATO	ASSENTE	
Fabio Tegiacchi	Tirano, 29/07/1982	TGCFBA82L29L175F	X			
Carlo Nani	Sondrio, 15/05/1985	NNACRL85E15I829W	X			
Alessandra Bonolini	Tirano, 06/11/1985	BNLLSN85S46L175J	X			
Marco Bordoni	Sondrio, 14/06/1982	BRDMRC82H14I829O	X			
Michele Pedroli	Tirano, 09/03/1978	PDRMHL78C09L175G	X			
Barbara Melania Spedicati	Sondrio, 30/08/1963	SPDBBR63M70I829Q	X			
Elisa Bettini	Sondrio, 19/11/1991	BTTLSE91S59I829O	X			
Michela Bonolini	Tirano, 04/05/1988	BNLMHL88E44L175H	X			
Rina Marta Bonolini	Teglio, 30/07/1947	BNLRMR47L70L084W	X			
Franco Pedroli	Teglio, 06/12/1970	PDRFNC70T06L084M	X			
Marco Bettome	Sondrio, 25/07/1976	BTTMRC76L25I829R	X			
Mario Angelo Bettini	Teglio, 20/04/1959	BTTMNG59D20L084C	X			
Alberto Nani	Sondrio, 14/06/1953	NNALRT53H14I829J	X			
Pierluigi Giumelli	Sondrio, 10/01/1958	GMLPLG58A10I829A	X			

In originale firmato:
 Fabio Tegiacchi
 Simone Della Valle (L.S.)

**STATUTO
"AMICI PER CARONA"**

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

E' costituito, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (e dei suoi decreti attuativi e successive integrazioni e modifiche), l'Ente del Terzo Settore denominato:

"AMICI PER CARONA".

Esso assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'Associazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, richiesta la cui competenza è espressamente attribuita all'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo).

L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Teglio (SO), attualmente in via Per Carona snc (presso il garage condominio comunale ex scuole di Carona di proprietà del Comune di Teglio).

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera assembleare, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3 - (Finalità e attività)

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

La finalità istituzionale dell'Associazione è quella di migliorare e promuovere il territorio e far rinascere lo spirito di comunità e mantenere vive le tradizioni nel territorio di Carona.

Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 che si propone di esercitare in favore della comunità, dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo 5 comma 1, sono:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché

alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale all'articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività sopra esposte verranno esercitate mediante le seguenti azioni, elencate a titolo esemplificativo:

- promuovere la salvaguardia e la protezione dell'ambiente montano anche attraverso interventi di manutenzione, ripristino e pulizia;
- finanziare interventi tesi a migliorare e promuovere il territorio;
- far rinascere lo spirito di comunità e mantenere vive le tradizioni.

Per raggiungere gli scopi sopra indicati l'Associazione potrà:

- organizzare giornate dedicate alla manutenzione del territorio per mantenere percorribili i vecchi sentieri, puliti i pascoli di montagna e in generale organizzare giornate atte alla sensibilizzazione della comunità sul mantenimento del territorio;
- organizzare iniziative di beneficenza e raccolte fondi;
- ricercare contributi e finanziamenti per progetti finalizzati alla promozione del territorio, alla sua salvaguardia e valorizzazione;
- occasionalmente, effettuare donazioni ad enti, istituzioni e in generale soggetti privati per il mantenimento di beni immobili privati ma di utilità e di interesse rilevante per la comunità di Carona;
- organizzare pranzi aperti alla collettività;
- promuovere e organizzare iniziative di carattere ricreativo, sportivo e culturale;
- collaborare con gli altri organismi pubblici e privati presenti sul territorio per iniziative e programmi coerenti con le finalità dell'associazione;
- curare l'edizione di stampe periodiche e non.

È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n. 107 e sue integrazioni. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione (da qui in poi "Consiglio Direttivo") ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 4 - (Ammissione/recesso degli associati)

Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano a realizzarle e altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda obbligatoria dell'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione

alla vita associativa.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che provvederà all'annotazione nel Libro degli associati; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno associativo in corso purché effettuato con almeno 3 (tre) mesi in anticipo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, solo per gravi motivi, in particolare per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

La qualità di associato si perde per morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi oltre il termine del primo di giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi del presente articolo;

ART. 5 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; nel caso enti associati, il diritto di elettorato attivo è esercitato dai loro legali rappresentanti o mandatarî espressamente delegati mentre il diritto di elettorato passivo spetta alle persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; ciascun associato ha diritto a un voto;
- prendere visione dei libri dell'Associazione secondo quanto previsto all'articolo 18 (diciotto) del presente Statuto.

Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- Presidente e Vicepresidente;
- Organo di Controllo (eventuale, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore);
- Organo di Revisione (eventuale, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore).

Essi sono liberamente eleggibili.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo (sul sito web istituzionale) da rendere pubblico almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di Amministrazione lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati pubblicandolo sul sito web associativo ed inviandolo ad essi in posta elettronica.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) discute ed approva i programmi di attività;
- h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) delega il Presidente e/o il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- m) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;
- n) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può essere portatore di un numero massimo di 3 (tre) deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti (conteggiando anche i rappresentati per delega).

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti (conteggiando anche i rappresentati per delega); per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre

quarti) degli associati.

I membri del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti).

Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 10 - (Consiglio Direttivo)

L'Associazione deve nominare un Organo di Amministrazione, denominato "Consiglio Direttivo".

La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea degli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre componenti (se superiore a 3 (tre), dovrà comunque essere dispari) eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Il numero massimo di componenti è deciso dall'Assemblea prima della votazione.

In caso di decadenza di uno o più amministratori il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a che non risulti inferiore al minimo di 3 (tre) componenti, senza necessità di reintegro.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità l'argomento in votazione non è approvato ed eventualmente la votazione deve essere riproposta.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato attraverso una idonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data e sede della riunione, almeno 7 (sette) giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3 (tre) giorni.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea:

- nomina il Presidente e il Vicepresidente;
- redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redige l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'Assemblea;
- si occupa di favorire la bonaria risoluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra l'Associazione e gli associati;
- provvede alla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- delibera la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, e provvede alla presentazione della relativa domanda;
- delibera sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente,

precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre annualmente il bilancio di esercizio da proporre poi in approvazione all'Assemblea degli associati.

ART. 11 - (Presidente)

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea degli associati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - (Organo di controllo

e Organo di Revisione legale dei conti - eventuali)

Nel caso in cui ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica (in tal caso deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 2397 comma 2 del Codice Civile); quando non monocratico deve essere composto da tre membri (dei quali almeno uno scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 2397 comma 2 del Codice Civile); esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'incarico è incompatibile con il ruolo di consigliere.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Nel caso in cui ricorrano gli estremi di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea nomina l'Organo di Revisione (revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro).

ART. 13 - (Risorse economiche - Patrimonio)

Le risorse economiche e il Patrimonio dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell'Associazione.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non trasferibili.

Il Patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale.

ART. 14 - (Bilancio)

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea ordinaria per la relativa approvazione il bilancio di esercizio redatto con le modalità previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Nei casi di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore l'Associazione redige il bilancio sociale.

ART. 15 - (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 16 - (Volontari - Assicurazione)

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune e persegue le finalità dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi definiti dai decreti ministeriali previsti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea (eventualmente anche con autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445, nei casi di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117). Sono in ogni

caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 - (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Al verificarsi delle cause di estinzione o a seguito di delibera di scioglimento, l'assemblea delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18 - (Libri sociali)

L'Associazione, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali con presentazione di una domanda per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 19 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

In originale firmato:

Fabio Tegiacchi

Simone Della Valle (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dello articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.